

N. TAR	2011 – 096
N. PROTOCOLLO	147545 DEL 15.12.2011
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1306/2011 che chiarisce l'ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 261/2008 sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 332 del 15.12.2011 che pubblica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1306/2011 del Consiglio che chiarisce l'ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 261/2008 sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo si evidenzia – pertanto – che

- il paragrafo 1 di cui all'articolo 1 del reg.to (CE) n. 261/2008 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di compressori alternativi (escluse le pompe per compressori alternativi) di portata non superiore a 2 metri cubi al minuto, rientranti nei codici NC ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 ed ex 8414 80 51 (codici TARIC 8414 40 10 10, 8414 80 22 19, 8414 80 22 99, 8414 80 28 11, 8414 80 28 91, 8414 80 51 19 e 8414 80 51 99) e originari della Repubblica popolare cinese. I cosiddetti minicompressori, vale a dire compressori senza serbatoio in grado di funzionare con un'alimentazione a 12 V e classificati ai codici NC sopramenzionati non sono coperti dal dazio antidumping definitivo.»

- ai sensi dell'articolo 2 del reg.to (UE) n. 1306/2011 :

- ✓ per i prodotti non contemplati dall'art. 1, par. 1, del reg.to (CE) n. 261/2008 quale modificato dal reg.to (UE) n.1306/2011, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati a norma dell'art. 1, par. 1, del reg.to (CE) n. 261/2008 nella sua versione iniziale;
- ✓ le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile; nei casi in cui i termini previsti dall'art. 236, par. 2, del reg.to n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, siano scaduti prima della data di pubblicazione del reg.to (UE) n.1306/2011 o il giorno stesso della sua pubblicazione o qualora scadano entro sei mesi da tale data, essi sono prorogati in modo da scadere sei mesi dopo la data di pubblicazione del reg.to (UE) n.1306/2011.

Per ulteriori informazioni, si allegano alla presente comunicazione il reg.to (UE) n. 1306/2011, che **entra in vigore il 16.12.2011 e si applica retroattivamente a decorrere dal 21 marzo 2008**, nonché il reg.to (CE) n.261/2008.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim

f.to Walter Sbandi

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93”

